

**DECRETO DIRETTORIALE DEL 26 agosto 2021 N. 376627, RECANTE “OCM VINO - MISURA PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI CAMPAGNA 2021/2022”**

Risposte alle richieste di chiarimento e/o di informazioni pervenute, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto direttoriale del 26 agosto 2021 n. 376627:

**Richiesta chiarimento n. 1**

La seguente e-mail ha lo scopo di richiedere alcuni chiarimenti inerenti il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 agosto 2021, n. 376627 «OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2021/2022. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019».

In merito al decreto sopraindicato, si richiedono le seguenti informazioni:

1. Tra i soggetti proponenti, identificati nell’art. 3, lett. j) del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019, si trovano le “reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lett. f)”.

Tali reti di impresa sono da intendersi esclusivamente come “reti costituite”, oppure tra i soggetti proponenti sono incluse anche le “reti costituende”, visto che per le ATI tale possibilità è stata inserita?

2. In merito all’art. 13, comma 1) del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019, è riportato che “l’importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto”.

Tuttavia, nell’art. 6, comma 1) del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986 «Modifiche al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo de 4 aprile 2019, n. 2893», viene indicato che, a partire dall’annualità 2020/2021 e per la durata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, l’importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo al 60% delle spese sostenute per realizzare il progetto.

Chiediamo, quindi, se attualmente il contributo massimo a valere sui fondi europei sia pari, al massimo, al 50% o al 60% delle spese sostenute.

**RISPOSTA:**

I soggetti proponenti di cui alla j), comma1, art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 aprile 2019, n. 3893, possono presentare domande solo se costituite.

La percentuale di contributo attualmente vigente è pari al massimo il 50% delle spese ammissibili.

OOOOO

**Richiesta chiarimento n. 2**

Con la presente sono a chiederVi alcuni chiarimenti riguardati il nuovo bando OCM Promozione Vino Paesi terzi per l’annualità 2021/2022.

- A. Il regolamento UE 2016/1149 prevede che un’azienda non possa investire per più di 3 anni consecutivi (con proroga massima di due) sullo stesso Paese, il regolamento 2020/419 prevede che tale scadenza

possa essere prorogata e il Decreto direttoriale 376627 indica le modalità per poter usufruire di detta possibilità. I quesiti sono:

- da quando si iniziano a calcolare i 3+2 anni?
- E' corretto contare le annualità successive all'entrata in vigore del regolamento 2016/1149?
- Quando è l'effettiva entrata in vigore del regolamento 2016/1149?

B. L'Allegato L al decreto direttoriale 376627/21 può essere presentato firmato digitalmente?

**RISPOSTA:**

Si conferma che, in merito all'applicazione delle deroghe introdotte con Regolamento UE n. 2020/419, il periodo a partire dal quale è necessario calcolare la durata delle attività realizzate in un determinato Paese terzo è l'entrata in vigore del Regolamento UE n. 2016/1149, ossia a partire dalle decisioni assunte dagli Stati membri dopo il 15 luglio 2016, data di pubblicazione di detto regolamento.

Con riferimento all'allegato L, si conferma che esso può essere firmato digitalmente. In questo caso, il documento originale, firmato digitalmente, deve essere contenuto nel supporto elettronico di cui alla lett. p), comma 4, art. 3 del decreto direttoriale del 26 agosto 2021 n. 376627, mentre nel plico cartaceo deve essere inserita una semplice stampa del documento firmato elettronicamente.

Tutti i documenti di cui all'art. 3 del decreto direttoriale del 26 agosto 2021 n. 376627 possono essere firmati elettronicamente e prodotti in originale sul citato supporto elettronico e in copia cartacea nella domanda di contributo.

OOOOO

**Richiesta chiarimento n. 3**

Relativamente al bando OCM vino Promozione paesi terzi il Decreto N. 0003893 del 04/04/2019 all'art. 17 stabilisce: "Non possono presentare progetti di promozione, per un periodo pari a due esercizi comunitari, coloro che incorrono....."

Nell'attuale situazione dovuta all'emergenza COVID 19 quali sono i due esercizi finanziari da tenere in considerazione, anche alla luce delle deroghe apportate alla normativa relativamente all'esercizio 2019/2020?

**RISPOSTA:**

I due esercizi comunitari a cui si riferisce l'art. 17 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 aprile 2019, n. 3893 sono quelli successivi alla segnalazione da parte di Agea della sussistenza di una delle fattispecie elencate al medesimo art. 17, comma 1, lett. a), b) e c).

OOOOO

**Richiesta chiarimento n. 4**

in merito all'art. 3 comma 4 lettera f, e con riferimento all'allegato G, punto 3.4 "Proroga ai sensi dell'art. 1 del D.M. 360369/2021" si pone il seguente quesito:

"La continuazione di attività di promozione in un dato paese terzo, per un periodo maggiore di 5 anni, (caso in cui sembra sia prevista la richiesta di proroga) è considerato solo nel caso in cui il progetto è un proseguimento di uno o più progetti di campagne precedenti?"

**RISPOSTA:**

La durata del sostegno di cui all'art. 1 del DM 360369/2021 è da calcolare dall'entrata in vigore dei regolamenti UE n. 1149/2016 e 1150/2016. Per "attività di promozione" si intendono iniziative di promozione

realizzate dal singolo soggetto partecipante in un determinato Paese terzo, svolte con il sostegno di cui all'art. 45, par. 1, lett. b) del Regolamento UE n. 1308/2013. Per "continuazione" di tali attività si intende la ripetizione, nelle diverse annualità di applicazione della misura di sostegno alla promozione nei Paesi terzi dell'OCM Vino, dello svolgimento di iniziative di promozione in un determinato Paese terzo. Pertanto, si trova nella condizione di cui all'art. 1 del DM 360369/2021 l'azienda che, a partire dall'entrata in vigore del Regolamento UE n. 1308/2013, ha partecipato per cinque annualità a progetti di promozione del vino, realizzati con il contributo europeo, per realizzare attività di promozione destinate ad un determinato Paese terzo.

OOOOO

#### **Richiesta chiarimento n. 5**

Ai fini della corretta compilazione del punto 3.4 dell'allegato G al decreto 376627 del 26/08/2021, si richiede la definizione di proroga e quella di proseguimento.

#### **RISPOSTA:**

Vedi risposta a domanda n. 4.

OOOOO

#### **Richiesta chiarimento n. 6**

Siamo a chiedere se, a titolo esemplificativo, un'azienda con sede legale in Veneto, che possiede i vigneti e sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ma che detiene il vino imbottigliato/confezionato al 31/07/2020 in un proprio magazzino situato in Veneto, può partecipare ad un bando della regione Friuli Venezia Giulia?

#### **RISPOSTA:**

Per poter prendere parte ad un progetto di cui alla lett. b), comma 1, art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 aprile 2019, n. 3893, è necessario che un soggetto abbia sede operativa in una determinata Regione e che promuova i vini di detta Regione.

Nel caso di specie il soggetto appare possedere i requisiti richiesti al citato art. 3, comma 1, lett. b) per poter presentare domanda alla Regione Friuli Venezia Giulia esclusivamente per la promozione dei vini di tale Regione.

OOOOO

#### **Richiesta chiarimento n. 7**

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 del DD n. 376627 del 26/08/2021 e dal punto 3.4 della nota esplicativa dell'allegato G, si pone il seguente quesito: un soggetto partecipante ha presentato negli ultimi 5 anni un progetto nello stesso paese; ogni annualità presenta caratteristiche peculiari per: piano promozionale, strategie, compagine aziendale componente ATI/consorzio, rosa dei prodotti promossi. Ogni progetto presentato è considerato pertanto indipendente dagli altri.

In questo caso il soggetto partecipante che intenda presentare progetto per il 6° anno nello stesso paese:

1. deve richiedere la proroga?
2. se deve richiedere la proroga, è corretto NON compilare la sezione 3.4 con i dati dei progetti precedenti visto che NON si tratta della continuazione di un progetto precedente?

#### **RISPOSTA:**

Vedi risposta a domanda n. 4.

Nel caso in esame la società partecipante al soggetto collettivo deve richiedere la proroga compilando il punto 3.7 dell'allegato B e nel punto 3.4 dell'allegato G è necessario inserire le informazioni richieste per ciascuno dei soggetti partecipanti al soggetto collettivo che si trovino nelle condizioni di dover richiedere la proroga di cui all'art. 1 del DM 360369/2021.

Con riferimento all'allegato F "Dati Produttivi", nelle istruzioni per la compilazione della scheda "Dichiarazione dei conferimenti di uva propria e dei soci" si chiede di fornire, per ciascun stabilimento, i singoli carichi di uva dei soci per la raccolta 2020 (che corrisponderebbe alla Dichiarazione di Vendemmia della campagna 2020/2021).

Nella scheda inerente all'allegato F vero e proprio (dove viene richiesto di indicare l'uva vinificata in proprio) si fa riferimento invece alla Dichiarazione di Vendemmia della campagna 2019/2020, quindi vendemmia 2019.

Si chiede conferma che quanto riportato nella scheda "Dichiarazione dei conferimenti di uva propria e dei soci" sia un mero errore di scrittura, e che quindi anche per i soci conferitori si faccia riferimento alla campagna vendemmiale 2019/2020.

**RISPOSTA:**

Si conferma che i dati devono riguardare la campagna vendemmiale 19/20.

Con riferimento al punto 3.7 dell'allegato B al decreto DD n. 376627 del 26/08/2021, si richiede quale sia la corretta modalità di compilazione della prima colonna denominata "ragione sociale soggetto partecipante" nel caso di soggetto proponente di cui alla lettera h) (ATI), tra le tre opzioni descritte di seguito:

1. indicare solo la ragione sociale del soggetto che richiede la proroga e sottoscrive la dichiarazione

oppure

2. in caso di sottoscrizione da parte del capofila, indicare la ragione sociale oltre che del capofila anche di tutti i soggetti partecipanti che richiedono la proroga

oppure

3. indicare sempre la ragione sociale di tutti i partecipanti all'ATI che richiedono proroga, sia che si tratti della sottoscrizione del capofila che di un soggetto partecipante (ovvero ogni soggetto partecipante riporta i dati di tutti gli altri partecipanti che richiedono proroga).

**RISPOSTA:**

Nella dichiarazione di cui al punto 3.7 dell'allegato B, resa da ciascun partecipante, va inserita nella colonna ragione sociale soggetto partecipante" la ragione sociale del soggetto che sottoscrive il documento (opzione n. 1).

OOOOO

**Richiesta chiarimento n. 8**

Atteso l'approssimarsi della scadenza per la presentazione dei progetti di promozione nazionali fissata per il giorno 11 ottobre 2021, al fine di redigere correttamente le relative domande di contributo ed eseguire altrettanto correttamente i progetti relativi alla campagna 2021/2022, con la presente si chiede cortesemente di fornire il seguente parere.

1. Soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto

- a) Il "soggetto" incaricato dal beneficiario di svolgere servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto può essere costituito in forma di associazione temporanea di imprese ("ATI")?
- b) In caso affermativo, confermate che il requisito della capacità tecnica (previsto nell'art. 4, co. 1, del Decreto Direttoriale) è soddisfatto anche nel caso in cui il soggetto capofila dell'ATI ne sia privo, ma sia tuttavia posseduto dalle altre società partecipanti all'ATI?

Per completezza, segnaliamo che nel caso di specie (da noi ancora in corso di valutazione):

- i servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto verrebbero svolti da un'ATI composta da una S.r.l. capofila neocostituita (25.05.2021) e da due S.r.l. ampiamente in possesso dei requisiti di capacità tecnica;
- i partecipanti all'ATI hanno altresì sottoscritto un contratto di rete disciplinante l'uso promiscuo dei dipendenti (essendone la capofila priva);
- la società capofila riceverebbe dal beneficiario l'incarico di svolgere i servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, il quale verrà poi materialmente effettuato dalle altre partecipanti all'ATI;
- la capofila si rapporterà direttamente con il soggetto beneficiario, procedendo alla fatturazione nei suoi confronti e distribuendo i proventi alle altre componenti dell'ATI secondo gli accordi intercorsi.

#### **RISPOSTA:**

**Il beneficiario del contributo può incaricare una o più società dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento. Il requisito di cui all'art. 4, comma 1, del DM 3893/2019 può essere posseduto anche solo da uno dei soggetti incaricati dei servizi di direzione tecnica.**

#### **2. Documentazione da allegare alla domanda di contributo**

Premesse:

- a) l'art. 3 del Decreto Direttoriale, al comma 4, lett. i), elenca una serie di documenti da allegare alla domanda di contributo, tra i quali:
  - Dati produttivi (Allegato F);
  - Copia ultimo bilancio approvato o altro documento da cui desumere il fatturato aziendale (ad esempio, dichiarazione IVA);
  - Copia Dichiarazioni di vendemmia;
  - Documento di Giacenza prodotti sfuse uve a chiusura campagna al 31/7/2019 previsto dal Registro dematerializzato vini;
- b) La società agricola Alfa ha conferito la sua intera azienda nella neocostituita società agricola a responsabilità limitata Beta (costituita a maggio 2021), in cambio dell'acquisizione del 100% delle quote di Beta;
- c) Beta intende presentare domanda di contributo ai sensi del Decreto Direttoriale;

Tutto ciò premesso, poniamo il seguente

**QUESITO:**

considerato che Beta è stata costituita a maggio 2021 e l'intera azienda di Alfa è stata conferita in Beta, confermate che i dati e/o documenti da allegare alla domanda di contributo previsti dall'art. 3 del Decreto Direttoriale, comma 4, lett. i), sono soltanto quelli relativi ad Alfa, non essendo ancora possibile ricavare gli stessi dati e/o documenti con riguardo a Beta?

### **RISPOSTA:**

Se vi è continuità aziendale tra le due società citate nel quesito la società subentrante può giovare dei requisiti della società acquisita, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Si precisa che ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. o) del decreto direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021 si dispone che i soggetti partecipanti producano copia del registro di cantina, in particolare del documento di giacenza alla chiusura della campagna 2019/2020, ossia al 31 luglio 2020. Si segnala altresì che i dati relativi alla produzione e di giacenza di vino sono analiticamente indicati nell'allegato F.

Al riguardo, si segnala infine che per mero errore materiale, nell'allegato A al del decreto direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021, nell'elenco dei documenti da allegare alla domanda di contributo è indicato "*Documento di Giacenza prodotti sfuse uve a chiusura campagna al 31/7/2019 previsto dal Registro dematerializzato vini*". Si precisa che la data del 31/7/2019 è un refuso e che il documento da allegare è la "*Giacenza prodotti sfuse uve a chiusura campagna al 31/7/2020 previsto dal Registro dematerializzato vini*".

OOOOO

### **Richiesta chiarimento n. 9**

1. In riferimento all'articolo 3 comma 2 lettera m), i soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell'art. 3 del decreto, devono fornire copia conforme dell'ultimo bilancio oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti. Per le aziende che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio e che forniscono la dichiarazione IVA per desumere il dato del fatturato, il volume d'affari è suddiviso per più codici ATECO nel caso di aziende che hanno più rami di attività. Il dato corretto da prendere è il totale del volume d'affari oppure il volume d'affari del codice ATECO che riguarda la cantina e non altri rami aziendali?

### **RISPOSTA:**

In caso di presentazione di dichiarazione IVA il dato di riferimento è il volume di affari totale.

2. In merito all'allegato B) paragrafo 3, punto 3.7. se un'azienda è presente su più progetti, è necessario vengano inseriti i paesi presenti sul singolo progetto per cui si richiede proroga dello svolgimento delle attività di promozione o devono essere elencati su tutti gli allegati B presentati?

### **RISPOSTA:**

Si precisa che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DM 3893/2019 i soggetti possono presentare o partecipare ad un solo progetto per ciascuna tipologia di avviso (nazionale, multiregionale o regionale). Le regioni, per gli avvisi di propria competenza, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, hanno facoltà di derogare a tale principio.

Ad ogni modo, ciascuna azienda partecipante tenuta alla compilazione dell'allegato B deve inserire in tale documento solo i Paesi, presenti nel progetto a cui si riferisce detto allegato, per i quali si chiede la proroga.

3. Con riferimento all'allegato E si chiede che cosa si debba intendere per "totale di bilancio": utile/perdita ovvero il risultato d'esercizio oppure il totale dell'attivo di stato patrimoniale?

### **RISPOSTA:**

Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

4. Il titolare di un'azienda individuale è morto negli scorsi mesi. Gli eredi a seguire hanno formato una società che ha acquisito e preso in gestione tutto ciò che era nell'azienda. Risulta quindi che le

dichiarazioni di vendemmia degli ultimi 3 anni e la giacenza del 31/07/2020 è a nome di quest'azienda. La società degli eredi può comunque partecipare al bando OCM 2021/2022?

**RISPOSTA:**

Se vi è continuità aziendale tra le due società, la nuova società può giovare dei requisiti della precedente società.

5. Nel caso dalla visura dell'azienda X si desuma che ci sono delle società Y-Z che detengono delle quote societarie dell'azienda X, l'allegato D antimafia va predisposto anche per le aziende Y-Z. Inoltre, l'allegato D va predisposto anche per le società di revisione presenti in visura?

**RISPOSTA:**

I soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, sono indicati all'art. 85 del medesimo D.Lgs e variano a seconda della natura societaria del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni di cui all'allegato D (nelle ultime pagine dell'allegato D sono riportati schematicamente i soggetti tenuti alla presentazione di tali dichiarazioni). Le società di revisione non sono tenute alla presentazione di tali dichiarazioni.

6. Nel caso di aziende che redigono bilanci consolidati, il dato del fatturato da considerare per il calcolo del contributo massimo richiedibile è da considerarsi il fatturato del singolo bilancio d'esercizio o del consolidato? Lo stesso criterio è valido nel caso in cui la partecipante sia la capogruppo?

**RISPOSTA:**


Il riferimento di bilancio da impiegare è il fatturato della singola azienda e non del gruppo.

7. Per la presentazione della domanda di contributo dei progetti nazionali è previsto che il soggetto proponente abbia sede operativa in almeno 5 regioni. Per sede operativa vengono intese tutti i tipi di sede come ad es. deposito, ufficio commerciale, ufficio amministrazione, azienda agricola?

**RISPOSTA:**

Si precisa che non è sufficiente avere sede operativa in n. 5 Regioni. L'art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. 3893/2019 stabilisce che il soggetto deve possedere sede operativa in n. 5 Regioni e deve promuovere il vino delle Regioni in cui ha sede operativa.

8. In merito alla definizione di produttore di vino come previsto dal D.M. 3893 del 04/04/2019 Art. 2 comma 1, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate. Nel caso la partecipante sia l'azienda X e la dichiarazione di vendemmia siano dell'azienda D è considerata in regola come produttore di vino:



**RISPOSTA:**

Nel caso in cui il rapporto tra le aziende X e D sia configurabile come rapporto di associazione o controllo è possibile per l'azienda X presentare domanda di sostegno giovandosi dei requisiti di "produttore di vino" posseduti dall'azienda D. In questo caso l'azienda X deve presentare documentazione a comprova del rapporto tra le aziende e copia della documentazione dell'azienda D (in particolare, le dichiarazioni di vendemmia).

9. L'impresa individuale X è diventata una società semplice Y. L'azienda Y non ha quindi la dichiarazione di vendemmia degli ultimi 3 anni in quanto in precedenza era impresa individuale X. Può comunque essere considerato in regola per la presentazione di richiesta contributo?

**RISPOSTA:**

Nel caso di specie, nel caso in cui vi sia continuità aziendale, la nuova azienda può giovare dei requisiti posseduti dall'azienda nella sua precedente forma sociale.

OOOOO

**Richiesta chiarimento n. 10**

DOMANDA 1

Art. 3 comma 4 lett E dell'Avviso per la presentazione dei progetti 2021/2022:

- In riferimento all'ultimo capoverso "Nel caso in cui il soggetto proponente non richieda il punteggio di priorità di cui alla lett. g), del comma 1, dell'art. 11 del Decreto è necessario compilare il foglio Dichiarazione e il foglio Dati produttivi unicamente per le colonne A, B, C e P", si chiede se non vi sia un refuso e la colonna da compilare sia piuttosto la Q.

**RISPOSTA:**

Si conferma che il soggetto, nel caso indicato nel quesito, deve compilare le colonne A, B, C e Q.

DOMANDA 2

Art. 3 comma 4 lett F dell'Avviso per la presentazione dei progetti 2021/2022

- nella dichiarazione vanno indicate tutte le aziende di un eventuale raggruppamento che richiedano la proroga, con relativi Paesi?

- bisogna aggiungere anche le azioni di riferimento e i budget spesi durante ogni annualità? o non è necessario?
- per risultati raggiunti si intendono anche quelli di vendita o solo di impatto promozionale?
- tali risultati / obiettivi vanno compilati per ogni annualità a partire dal 2016/2017 oppure è sufficiente un confronto generale di 5 anni?
- cosa fare nel caso in cui non vi siano numeri esatti relativi ad una determinata tipologia di attività promozionale?
- vi è un modello precompilato o viene lasciata autonomia al proponente?

### **RISPOSTA:**

Si conferma che nella dichiarazione vanno indicate tutte le aziende partecipanti che si trovino nella condizione di cui all'art. 1 del DM 360369/2021.

Non si richiede la produzione di dati relativi alla spesa effettuata. Sono richiesti esclusivamente i dati e le informazioni relative ai risultati ottenuti nel periodo di svolgimento delle iniziative di promozione in un determinato Paese terzo rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di sostegno, al fine di giustificare la richiesta di proseguimento delle attività in un determinato Paese terzo da parte di uno specifico soggetto oltre i 5 anni. Non è stato predisposto un modello precompilato.

### **DOMANDA 3**

Ipotesi domanda multiregionale. Azienda A di regione 1 + Azienda B di Regione 2. Azienda A ed azienda B sono detenuti dallo stesso gruppo (che chiameremo X). Hanno due bilanci separati che però confluiscono nel consolidato del gruppo X. Hanno ovviamente stabilimenti e registri produzione / imbottigliamento / prodotti propri, tipici della rappresentatività regionale

- 1) ciò considerato, vi sono i requisiti di ammissione ad un progetto multiregionale? anche nel caso in cui il rappr. legale fosse il medesimo?
- 2) se il gruppo X è media impresa ma A e B hanno bilanci da piccola impresa, come dobbiamo considerare le azienda A e B? come piccole o medie? in altre parole bisogna considerare i bilanci individuali o quello consolidato?

### **RISPOSTA:**

La valutazione del possesso dei requisiti richiesti dall'avviso è di esclusiva competenza dell'autorità che emette l'avviso per la presentazione dei progetti per il quale il soggetto proponente concorre.

Ciò premesso, le società richiamate nell'esempio, anche se associate in gruppo hanno specifica personalità giuridica e, pertanto, se in possesso dei requisiti di partecipazione, possono presentare domanda di sostegno in forma singola o associata.

I dati da impiegare per la verifica del possesso della qualifica di piccola o media impresa sono quelli indicati all'allegato E che in caso di presenza di aziende collegate o partner prevede la compilazione delle schede di collegamento.

### **DOMANDA 4**

sub-azione C5: Esposizione preferenziale dei prodotti: in caso di Associazione temporanea, il limite massimale indicato nell'Allegato M è inteso per:

- singola azienda partecipante all'ATI in un determinato Paese?
- oppure per l'intera Associazione in un determinato Paese?
- altro (per esempio regione / stato)?

Ciò vale anche per quei mercati in cui vige un sistema di Monopolio e dove quindi tale attività promozionale è fra le più importanti e utili?

**RISPOSTA:**

I costi indicati nell'allegato M non rappresentano massimali ma solo costi indicativi, strumentali alle verifiche dei prezzi proposti nei progetti realizzate da ciascuna autorità competente. Ciascuna autorità competente ha facoltà di richiedere ulteriori documenti a supporto dei costi proposti dai soggetti proponenti per valutarne l'adeguatezza.

**DOMANDA 5**

Nel caso in cui all'interno di un'Area geografica omogenea (ipotesi SE Asia) venissero identificati 3 mercati (ipotesi Thailandia, Malesia, Singapore), per un budget indicativo di 10.000 euro a testa (totale 30.000), durante l'anno sarebbe poi possibile rimodulare a proprio piacimento questi 30.000 euro all'interno dei 3 mercati? oppure vale il vincolo dei 10k per ogni singolo mercato?

Inoltre, bisogna rispettare i limiti di azioni / sub-azioni (sotto il 20%) dell'Area complessiva (SE Asia) o di ogni singolo mercato terzo individuato (Thai, Malesia, Singapore)?

**RISPOSTA:**

All'interno dell'Area geografica omogenea possono essere effettuate modifiche purché esse non modifichino le condizioni di ammissibilità e il punteggio di priorità attribuito e che rispettino le condizioni poste per ciascun Paese terzo le condizioni di cui all'art. 5, commi 7 e 8, del decreto direttoriale del 26 agosto 2021, n. 376627.

Con riferimento alle varianti di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) del DM 3893/2019, l'area omogenea equivale ad un Paese terzo.

OOOOO

**Richiesta chiarimento n. 11**

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del DM 26 agosto 2021, n. 376627 recante "OCM Vino - Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2021/2022", si sottopone all'attenzione di codesto Ufficio il quesito sottostante.

Premesso che:

- l'impresa C è una cooperativa che si occupa di coltivazione d'uva, trasformazione ed imbottigliamento e che l'impresa A esercita l'attività di commercio all'ingrosso di bevande alcoliche confezionate con il fine di commercializzare anche i prodotti dell'impresa C;
- l'impresa C è associata all'impresa A, detenendo di fatto l'impresa C il potere di nomina in assemblea del 25% degli amministratori dell'impresa A, in virtù del vincolo che almeno un amministratore su 4 sia nominato tra i soggetti che rivestono la carica di Presidente o Direttore generale nell'impresa C;
- entrambe le imprese A e C hanno sede legale e operativa nella medesima regione e l'attività svolta ha ad oggetto le medesime denominazioni, prodotte dall'impresa C e commercializzate dall'impresa A;
- l'impresa A è controllata (80%) dall'impresa B, cooperativa che esercita attività di supporto all'agricoltura ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

Per i motivi sopra detti, l'impresa A non ha obbligo di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di tenuta dei registri vitivinicoli dematerializzati di carico e scarico che sono invece entrambi detenuti dall'impresa C.

Si chiede se l'impresa A, ai fini della dimostrazione della "adeguata disponibilità dei prodotti" possa partecipare al bando OCM vino utilizzando la documentazione dell'impresa C che li possiede.

**RISPOSTA:**

Si precisa preliminarmente che la definizione di "produttore di vino" fornita all'art. 2 del DM 3893/2019 è la seguente:

*"l'impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate".*

Alla luce di tale definizione, appare prevista la possibilità di accesso alla misura di sostegno anche a società che commercializzano vino prodotto da un'impresa terza in rapporto di controllo o associazione, così come definiti al Regolamento (UE) n. 702/2014, Allegato I, art. 3, par. 2.

Nel caso in cui presenti domanda di sostegno un'azienda che commercializza produzioni di un'azienda controllata/associata, tale azienda può giovare dei requisiti "produttivi", compresi quelli di adeguata disponibilità di prodotto, detenuti dalla società controllata/associata.

Al fine di utilizzare tali requisiti è necessario produrre la documentazione, relativa alla società controllata/associata, che attesti il possesso dei requisiti "produttivi" richiesti.

OOOOO

**Richiesta chiarimento n. 12**

Il DM MIPAAF n. 0360369 del 06/08/2021 prevede all'articolo 6 l'applicazione di penali/sanzioni a seconda di una casistica che viene declinata nei vari commi, per i quali si richiedono chiarimenti in merito:

**comma I (che si riporta di seguito per semplicità di lettura)**

1. A partire dall'annualità 2020/2021, in ottemperanza al regolamento delegato (UE) 2021/374, il sostegno in favore dei soggetti beneficiari viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli effettuati ex post dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 o se i controlli dimostrano che, anche se le azioni rimanenti non sono state eseguite, l'obiettivo generale dell'operazione è comunque stato raggiunto.

In merito a questo comma si chiede

- i. se nelle circostanze previste: "... causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013..." Rientra anche la pandemia covid-19.
- ii. Per come scritto il comma 1 non vengano applicate sanzioni qualora i controlli dimostrino che "...l'obiettivo generale dell'operazione è comunque stato raggiunto" e che quindi anche se non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti il sostegno viene comunque erogato.
- iii. Non risulta chiara la differenza con il comma 2 che prevede una sanzione qualora "...l'obiettivo generale fissato è stato comunque raggiunto, gli Stati membri versano il sostegno per le singole azioni realizzate e applicano una sanzione pari al 100 % dell'importo relativo alle azioni o alle sub-azioni non realizzate."

## **comma 2 (che si riporta di seguito per semplicità di lettura)**

2. Se i controlli dimostrano che il programma oggetto del contributo non è stato completamente attuato ma l'obiettivo generale fissato è stato comunque raggiunto, gli Stati membri versano il sostegno per le singole azioni realizzate e applicano una sanzione pari al 100 % dell'importo relativo alle azioni o alle sub-azioni non realizzate.

Come sopra detto, riguardo alle sanzioni, questo comma sembrerebbe andare in contrasto con quanto sopra riportato al punto iii, per il quale si richiedono chiarimenti a riguardo.

Il punto 11 dei considerando del reg. 374/2021 recita: "in tali casi il sostegno all'operazione dovrebbe essere calcolato come la somma del sostegno per le azioni che sono state completamente realizzate, ridotta del 100 % dell'importo del sostegno assegnato alle azioni che non sono state realizzate, al fine di garantire che il beneficiario riceva un importo proporzionato allo sforzo intrapreso in relazione alle azioni completamente realizzate." Per quanto riportato nei considerando la sanzione si applica pertanto solamente per le azioni non realizzate, ovvero la non erogazione della sovvenzione per dette azioni o sub azioni non realizzate.

- i. Qualora venga applicata la sanzione prevista al comma 2, fermo restando il contrasto sopra esposto, si chiede conferma se la sanzione viene applicata solamente nel caso di non realizzazione intera di azioni o sub-azioni, ovvero che la realizzazione parziale di una azione o sub azione non comporta sanzione.
- ii. Per quanto sopra detto, qualora una azione o una sub azione non venga realizzata si chiede conferma che la modalità di applicazione della sanzione stessa in termini di minor sostegno comporta la non erogazione della quota di contributo per l'azione o sub azione non realizzata / rendicontata (100% dell'azione o sub azione non realizzata).

## **RISPOSTA:**

Con riferimento al quesito si precisa che le casistiche previste dall'art. 6 del DM 360369/2021 sono le seguenti:

- Il soggetto non realizza per intero il progetto per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 2, par. 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. In questo caso non sono previste sanzioni e il sostegno viene liquidato nella percentuale di contribuzione richiesta in domanda.
- Il soggetto non realizza per intero il progetto ma raggiunge gli obiettivi prefissati. Anche in questo caso il sostegno viene liquidato, decurtato della sanzione di cui al comma 2 dell'art. 6 del DM 360369/2021. Tale sanzione consiste in un taglio pari al contributo dovuto per le spese progettuali non realizzate dal beneficiario. Ad esempio, se l'importo progettuale è pari a 100, con contributo al 50%, e in rendicontazione sono presentate e dichiarate ammissibili spese per l'importo di 80, allora al sostegno dovuto che dovrebbe essere pari a 40 (50% dell'importo ammissibile) si applica un taglio pari a 10 (l'importo non speso è pari a 20 e pertanto il contributo dovuto su tale importo sarebbe pari, appunto, a 10).
- Nel caso in cui il soggetto non abbia realizzato per intero il progetto e non si trovi in nessuna delle condizioni sopra elencate (mancata realizzazione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali oppure mancata realizzazione ma raggiungimento degli obiettivi), allora è previsto il ritiro del contributo.

Per quanto riguarda le cause di forza maggiore, si precisa che non possono essere preordinate e devono sempre essere giustificate attraverso la produzione di apposita documentazione attestante l'impedimento, di natura esterna alla volontà del soggetto beneficiario, che non ha permesso la realizzazione di specifiche attività.

OOOOO

**Richiesta chiarimento n. 13**

Una azienda controllante ed una azienda controllata (al 75%) dalla prima, con differenti Partite IVA (e ovviamente differenti prodotti), possono presentare due distinti progetti di promozione, anche se questi insistono sugli stessi Paesi e/o mercati e/o canali, giusto? Non vi è alcun problema di sovrapposizione in questa circostanza, giusto?

**RISPOSTA:**

Nel caso in cui tali società abbiano soggettività individuale propria, possono presentare ciascuno domanda di contributo per il medesimo Paese terzo nel corso della medesima campagna di esecuzione della misura Promozione nei Paesi terzi dell'OCM Vino.